

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

Addì ventinove settembre duemiladiciassette,  
in Ivrea, al piano primo dello stabile sito in  
Piazza Freguglia n.c. 13, nel mio studio,  
alle ore diciassette e minuti primi venti (h.  
17.20),  
dinanzi a me Pierluigi CIGNETTI, Notaio in Ivrea,  
iscritto al Collegio dei Distretti Notarili  
Riuniti di Biella e Ivrea,  
si è costituito il signor:

**BARRA Pino**, nato a Esslingen-Neckar (Germania) il  
13 novembre 1966, domiciliato per la carica presso  
la sede sociale, quale Presidente del Consiglio di  
Amministrazione della società:

**SIRIO SERVICE Srl**, con sede in Ivrea (TO), Via  
Cesare Pavese n.c. 8, capitale sociale Euro  
15.000,00 interamente versato, iscritta nel  
Registro delle Imprese di Torino, titolare di  
codice fiscale n. 08704610016, di nazionalità  
italiana.

Detto componente, della cui personale identità io  
Notaio sono certo, mi chiede di redigere il  
verbale di assemblea di predetta società, in

questo giorno, ora e luogo convocata ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifica dello statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

A norma dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, assume la presidenza lo stesso componente il quale,

CONSTATATO CHE:

- sono presenti in proprio o per delega tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale, come risulta dal foglio di presenza che si allega al presente verbale sub. "A", e più precisamente:

**AUTOMOBIL CLUB DI IVREA**, con sede in Ivrea (TO), Via Cesare Pavese n.c. 8, codice fiscale n. 00503620015, titolare di una partecipazione di nominali Euro 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta virgola zero zero), pari al 45% (quarantacinque per cento) del capitale sociale, rappresentata dal Presidente signor BERUTTI Luigi, in proprio;

**AUTOMOBILE CLUB TORINO**, con sede in Torino, Piazzale San Gabriele di Gorizia n.c. 210, codice fiscale n. 00498530013, titolare di una partecipazione di nominali Euro 2.250,00

(duemiladuecentocinquanta virgola zero zero), pari al 15% (quindici per cento) del capitale sociale, per delega conferita al signor BERUTTI Luigi;

**AUTOMOBILE CLUB VERCELLI**, con sede in Vercelli (VC), Corso Fiume n. 73, codice fiscale n. 00162140024, titolare di una partecipazione di nominali Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale, rappresentata dal Presidente signor CASTELLI Eugenio, in proprio;

**AUTOMOBILE CLUB BIELLA**, con sede in Biella (BI), Viale Matteotti n. 11, codice fiscale n. 00165000027, titolare di una partecipazione di nominali Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale, rappresentata dal Vice Presidente signor BOCCHIO RAMAZIO Mauro, in proprio;

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti BARRA Pino, odierno comparente, Presidente ed il Consigliere FORTE Elena Caterina, mentre ha giustificato l'assenza l'altro consigliere INGENITO Emilio;

- non esiste il Collegio Sindacale;

- tutti gli intervenuti si dichiarano esattamente informati sugli argomenti posti all'ordine del

giorno e ne accettano la discussione, senza riserva alcuna,

#### DICHIARA

l'assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, riconfermando a me Notaio l'incarico di fungere da Segretario dell'assemblea stessa.

Del che richiesto io Notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Il Presidente inizia la trattazione dell'ordine del giorno ed evidenzia all'assemblea come l'Organo Amministrativo abbia provveduto ad una generale revisione dello statuto societario, al fine di recepire talune modifiche normative richieste dal D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175: lo stesso Presidente dà lettura degli articoli di cui è proposta la modifica, comparando il nuovo testo con quello vigente e rende le spiegazioni richieste.

A questo punto il Presidente invita l'assemblea a discutere ed a deliberare.

Senza ulteriore discussione, l'assemblea, con il voto favorevole espresso in forma palese peralzata di mano da parte di tutti i soci presenti o rappresentati, portatori dell'intero capitale

sociale, senza astenuti o contrari,

delibera

di adottare un nuovo testo di Statuto sociale ricomprensente le modifiche richieste dalle disposizioni vigenti in forza del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 delle quali il Presidente ha dato lettura in assemblea; tale statuto, costituito da numero 41 (quarantuno) articoli, approvato dall'assemblea stessa, viene allegato al presente verbale sub. "B".

Nessuno richiedendo la parola, null'altro essendovi a deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore diciassette e minuti primi quaranta (h. 17.40).

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati del presente verbale, le cui spese sono a carico della società, che le assume.

Del

che richiesto io Notaio ho ricevuto questo verbale dattiloscritto o manoscritto da persona di mia fiducia ove non scritto di mia mano;







quale verbale leggo al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive a sensi di legge alle ore diciassette e minuti primi quaranta (h. 17.40).


Occupa sei pagine di due fogli.

In originale firmato

BARRA Pino

CIGNETTI Pierluigi Notaio (l.s.)

ASSEMBLEA DEL GIORNO 29 SETTEMBRE 2017		
SIRIO SERVICE Srl		
SOCI		
	IN PROPRIO	PER DELEGA
AUTOMOBIL CLUB DI IVREA 45% del capitale sociale		
AUTOMOBILE CLUB TORINO 15% del capitale sociale		
AUTOMOBILE CLUB VERCELLI 20% del capitale sociale		
AUTOMOBILE CLUB BIELLA 20% del capitale sociale		
ORGANO AMMINISTRATIVO		
BARRA PINO Presidente		
FORTE ELENA CATERINA Consigliere		
INGENITO EMILIO Consigliere		

**STATUTO**

**SIRIO SERVICE SRL**

**TITOLO PRIMO – COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ**

**Art.1 - Tipo e Denominazione**

E' corrente una società a responsabilità limitata denominata:

**"SIRIO SERVICE Srl"**

quale organismo strumentale a capitale pubblico per la gestione dei servizi legati alla mobilità ed all'utenza automobilistica.

I soci pubblici esercitano il controllo sulla società tramite la partecipazione dei loro rappresentanti agli organi sociali, tramite le competenze attribuite all' assemblea e tramite il "controllo analogo" disciplinato nel presente statuto nonché attraverso l'osservanza della vigente normativa in tema di società a partecipazione pubblica e di società "in house" e di appalti pubblici.

**Art.2 - Sede**

La società ha sede legale nel Comune di Ivrea (TO), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese; il trasferimento di sede all'interno del territorio di tale Comune potrà essere deciso dall'Organo Amministrativo e non comporterà modifiche dello Statuto.

La società potrà altresì istituire e sopprimere, nei modi di legge, sedi secondarie e/o operative (uffici, succursali, agenzie, rappresentanze, ecc.) sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci, la cui istituzione e tenuta risponde ad un interesse sociale meritevole di tutela, sul quale potranno essere annotati anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica certificata; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla sede legale.

**Art.3 - Oggetto Sociale**

La società ha per oggetto la prestazione di servizi e la fornitura di mezzi organizzati nel settore dell'automobilismo e della mobilità in generale, nonché tutte le attività previste o prevedibili per il raggiungimento degli scopi istituzionali dei Soci aderenti, come individuati dallo statuto dell'ACI.

La Società, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto, e ha ad oggetto, anche contestualmente, la

1) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni,

2) produzione di servizi di interesse generale dell'automobilismo italiano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, ed in tale ambito può svolgere le seguenti attività prevalentemente a favore o per conto dei soci, mediante rapporti disciplinati da appositi contratti di servizio, che stabiliscono anche la durata degli affidamenti:

- Attività di autoscuola autorizzata al rilascio delle abilitazioni alla guida di ogni ordine e grado e le attività di educazione stradale.

- Attività di consulenza, ex legge 264/91, anche attraverso la gestione diretta di delegazioni.

- Ogni e qualsiasi attività di studio, ricerca e rilevazione dati rivolta agli Enti e all'utenza automobilistica.

- Attività di marketing e promozione, la gestione di campagne pubblicitarie, meeting, congressi, manifestazioni commerciali e sportive, nonché attività didattiche, tecniche, di educazione stradale e di ogni altro genere connesso alla mobilità ed all'automobilismo.

- Attività turistiche e ricreative e/o comunque volte a promuovere e favorire lo sviluppo del turismo

interno ed internazionale.

- Gestione di servizi e attività connessi alla mobilità ed alle problematiche dell'automobilismo quali, a titolo esemplificativo, la gestione delle attività amministrative generate da contravvenzioni emesse dalle autorità competenti, della sosta, dell'informazione tra i soggetti in movimento (infomobilità), anche attraverso l'uso e/o la fornitura di tecnologie e attrezzature utili ad implementare detti servizi e attività.

- Servizi e gestione di punti di assistenza tecnica, stradale, economica, tributaria, contabile, amministrativa e commerciale, riferiti allo svolgimento di pratiche burocratiche e amministrative principalmente connesse all'uso degli autoveicoli e motoveicoli.

- Gestione di servizi delegati o affidati dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici o privati all'Automobile Club, in quanto non vietato da norme di legge.

- Gestione di aree di parcheggio e/o di autosilos nella forma più ampia ed aree in generale, nonché di infrastrutture di interscambio. Cessione, locazione e affitto di aree da destinare a parcheggio e/o box per autoveicoli e motoveicoli.

- Commercio in ogni sua forma, anche multimediale, di prodotti ed accessori connessi all'uso degli autoveicoli e dei motoveicoli o all'attività istituzionale; noleggio di veicoli con e senza conducente.

- Ricerca, studio, progettazione, realizzazione e manutenzione di aree interessate alla mobilità.

La società può compiere, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, tutte le attività e le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, comunque connesse, affini e necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.

La società può fornire assistenza operativa e consulenza alle Autorità competenti, operando anche affinché vengano promossi ed adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo e della mobilità in generale.

La società, per rendere coerente la propria attività a principi di economia, efficienza ed efficacia, può affidare a terzi specializzati singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi di legge.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali e di quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

Le suddette operazioni dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto degli indirizzi impartiti dai soci.

In conformità alle disposizioni di Legge vigenti, la società dovrà realizzare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

#### **Art. 4 Impegni dei Soci pubblici partecipanti**

Nel caso di affidamento di servizi alla Sirio Service S.r.l., i soci pubblici partecipanti da parte loro si impegnano:

1. Ad adempiere ed osservare correttamente e tempestivamente tutte le obbligazioni di natura contrattuale che si renderanno necessarie per il perseguimento degli obiettivi prefissati;
2. A fornire alla Società Siro Service S.r.l. la capacità operativa necessaria per il coordinamento e svolgimento dei servizi pubblici assegnati.

#### **Art. 5 - Durata**

La durata della società è fissata fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per delibera dell'assemblea dei Soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

### **TITOLO SECONDO – CAPITALE SOCIALE**

#### **Art. 6 - Capitale Sociale**

Il Capitale Sociale è di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), suddiviso in quote ai sensi di Legge.

La quota di capitale pubblico (ove per capitale pubblico devono intendersi anche società di diritto privato controllate da enti pubblici), non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del

capitale sociale per tutta la durata della società. Non saranno pertanto efficaci e non avranno nessun effetto nei confronti della Società, tutti gli atti di trasferimento di quote che portino il capitale pubblico al di sotto della soglia indicata.

Potranno essere soci della Società esclusivamente enti pubblici, consorzi tra enti pubblici, società pubbliche ed organismi di diritto pubblico. La partecipazione da parte di nuovi soci avverrà di volta in volta sulla base delle scelte dell'assemblea dei soci.

Il Capitale Sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2, del Codice Civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

La società tiene, a cura dell'Organo Amministrativo, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni delle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica certificata, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il socio entrante deve fornire all'organo amministrativo medesimo copia o certificazione del titolo traslativo nonché ricevuta di deposito nel Registro delle Imprese.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

#### **Art. 7 - Trasferimento delle quote**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, il socio può cedere in tutto o in parte la sua quota di partecipazione secondo le modalità di seguito indicate.

In ogni caso l'acquisto di una quota comporta l'accettazione da parte dell'acquirente di tutti i patti sociali contenuti nello Statuto.

Le quote dovranno essere offerte in opzione agli altri soci tramite gli amministratori.

I soci potranno esercitare il diritto di opzione entro un mese dalla notifica del prezzo: ciascun socio avrà diritto all'opzione anche sulle quote non optate da altri aventi diritto in proporzione alle rispettive partecipazioni, in tal caso l'opzione deve peraltro esercitarsi su tutte le quote in vendita.

Scaduto il termine di cui sopra, il diritto di opzione sarà estinto se non esercitato, ed il socio che intende cedere la quota sarà libero di fare tale vendita a soggetti pubblici terzi entro ulteriori sei (6) mesi, nel rispetto di quanto di seguito specificato.

I trasferimenti in violazione del diritto di prelazione dei soci sono privi d'effetto nei confronti della società.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al trasferimento di diritti parziali (quali la nuda proprietà e l'usufrutto) sulle quote sociali.

#### **Art. 8 - Finanziamento dei Soci**

I soci, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, possono eseguire finanziamenti, con obbligo di rimborso da parte della società, che, salvo diverse pattuizioni, saranno considerati infruttiferi di ogni interesse e remunerazione.

### **TITOLO TERZO - ORGANI DELLA SOCIETÀ**

#### **Art. 9 - Organi della Società**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di Controllo, se richiesto dalla Legge o nominato dall'Assemblea dei soci;
- d) il Revisore Legale, se richiesto dalla Legge o nominato dall'Assemblea dei soci.

E' vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **Art. 10 - Decisioni dei Soci e Assemblea**

L'assemblea rappresenta i soci della società, ed essendo i soci gli Automobile Club aderenti, o società controllate dagli stessi, l'Assemblea è costituita dai loro legali rappresentanti, che operano in tale qualità e nei limiti delle competenze spettantegli ai sensi e per gli effetti dello Statuto ACI e delle ulteriori disposizioni e regolamenti che disciplinano gli Automobile Club aderenti.

I Soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori, nonché in ordine ad argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo.

Sono da intendersi in ogni caso di esclusiva competenza dei Soci, in relazione alle quali è altresì richiesto che la decisione venga sempre adottata con il metodo assembleare:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e/o revoca degli amministratori, compresa l'individuazione della struttura dell'organo amministrativo e della eventuale delega di poteri e dell'attribuzione della firma sociale;
- c) la nomina dell'organo di controllo o di un revisore legale;
- d) la nomina del direttore generale e dei corrispondenti poteri;
- e) la determinazione del compenso degli amministratori, dell'organo di controllo, del revisore legale e del direttore generale;
- f) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
- g) lo scioglimento della società e le deliberazioni conseguenti;
- h) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;
- i) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;
- j) l'alienazione di beni immobili di proprietà della società;
- k) l'approvazione e/o la proposta di linee strategiche e di sviluppo della società in relazione alle attività previste dall'oggetto sociale;
- l) l'assunzione di prestiti di valore superiore a euro 20.000,00;
- m) la prestazione di ogni garanzia reale o personale qualunque ne sia il valore.

#### **Art.11 - Formazione delle decisioni dei soci**

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei Soci; il voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) sulla base del consenso espresso per iscritto;
- b) con il metodo assembleare.

Eccettuati i casi in cui la Legge od il presente statuto prevedono l'adozione del metodo assembleare, le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In ogni caso, qualunque sia il metodo adottato, le decisioni dei soci si intendono approvate con le maggioranze previste dalla legge, salvo nei casi previsti dalle lettere f), g), h), i) del precedente articolo 10), per i quali occorre il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

#### **Art.12 - Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto.**

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni del Collegio, lo trasmette ai soci.

I soci potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nel caso di iniziativa dell'organo amministrativo, l'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dal socio che trasmetta il documento alla società, opportunamente sottoscritto, entro trenta (30) giorni dalla sua ricezione. Nel caso di iniziativa del socio il procedimento deve concludersi entro trenta (30) giorni dalla trasmissione del documento all'organo amministrativo. La

mancata risposta o la mancata conclusione del procedimento entro detto termine equivalgono a voto contrario. Il momento in cui si considera assunta la decisione del socio coincide con il giorno in cui perviene alla società il suo consenso.

La decisione così assunta deve essere comunicata, entro dieci (10) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ai soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e all'Organo di Controllo, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- le osservazioni dell'Organo di Controllo;
- le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Il procedimento verrà interrotto qualora, anche dopo il suo inizio, venga richiesta la forma assembleare ai sensi del precedente articolo 10; in tal caso l'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea per una data non posteriore ai trenta giorni a far luogo dal ricevimento della richiesta.

#### **Art.13 - Convocazione dell'Assemblea**

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea é convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di impedimento di questi, da un Consigliere) presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori, all'organo di controllo e al revisore contabile, se nominati, almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea.

Deve, inoltre, essere convocata l'Assemblea senza ritardo, con le modalità sopra previste, quando ne è fatta domanda da uno dei soci, nella quale devono essere indicati gli oggetti da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

Sono valide le assemblee convocate anche senza le suddette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica e, se nominato, l'organo di controllo, e purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **Art. 14 - Partecipazione del Socio a mezzo di Rappresentante**

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La delega non può comunque essere conferita ai membri dell'organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

Ai soci intervenuti in Assemblea possono essere conferite non più di due (2) deleghe da altri soci.

#### **Art.15 - Svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano per età, oppure, in caso di assenza della persona come sopra indicata, da chi ne fa le veci, ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un

notaio che redige il verbale dell'Assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge; qualora il Presidente dell'Assemblea lo ritenga necessario o opportuno, potrà richiedere che il verbale venga sottoscritto da tutti gli intervenuti.

#### **Art.16 - Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione**

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire ovvero le eventuali modalità alternative che garantiscano il rispetto dei requisiti di cui ai punti che precedono.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento e vengano meno le condizioni di cui sopra, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

#### **Art.17- Quorum costitutivi**

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo che la legge richieda maggioranze più elevate.

I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

#### **Art.18 - Diritto di voto**

Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di capitale sociale da questi detenuta.

In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

#### **Art.19 - Quorum deliberativi**

Sia quando si adotti il metodo assembleare sia quando si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con le maggioranze previste dalla legge.

Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

### **TITOLO QUARTO - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

#### **Art.20 - Struttura dell'Organo Amministrativo**

Secondo quanto deciso dai Soci all'atto della nomina e nel rispetto delle norme vigenti in materia di società a controllo pubblico, l'amministrazione della società è affidata, alternativamente:

- a) ad un Amministratore Unico;
- b) ad un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Con la decisione di nomina degli amministratori, i Soci stabiliscono il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla propria competenza.

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo e il rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori, che non potrà essere superiore a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

I Soci possono revocare loro il mandato o procedere alla loro sostituzione in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione ed i relativi effetti.

La revoca e la sostituzione sono decise dai Soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti. Possono, altresì, essere decise dai soci, anche prima della scadenza naturale del mandato ed in assenza di giusta causa. In caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno derivante dalla revoca senza giusta causa.

Previo consenso dell'Assemblea, l'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e di ulteriori condizioni specificatamente stabilite, se del caso mediante apposita procura speciale.

E' vietata la corresponsione ai componenti degli organi sociali di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato.

#### **Art.21 - Poteri di amministrazione**

L'Organo Amministrativo, nel rispetto degli indirizzi dei soci e delle convenzioni stipulate con i soci, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, escluso soltanto quanto la legge e il presente statuto riservano all'esclusiva competenza dei Soci e con le eventuali limitazioni poste dai Soci all'atto della nomina.

Limitatamente all'Amministratore Unico, lo stesso dovrà però essere preventivamente autorizzato dai Soci per gli atti di ogni genere e tipo che, per natura, misura e/o modalità abbiano caratteristiche di straordinaria amministrazione.

In ogni caso, l'Organo Amministrativo adotta ogni misura necessaria affinché i soci possano esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione attraverso i poteri ad esso derivanti dal presente statuto, nonché secondo le modalità che i Soci stessi riterranno di stabilire, anche con accordi extrasocietari.

#### **Art.22 - Rappresentanza della società**

La firma e la rappresentanza della Società spettano all'Amministratore Unico oppure al Presidente del Consiglio di Amministrazione (ed in sua vece al Vice Presidente, se nominato), nonché all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro, entro i limiti della delega agli stessi conferita.

L'organo amministrativo può inoltre nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

#### **Art.23 - Emolumenti spettanti ai membri dell'Organo Amministrativo**

I compensi spettanti all'Organo Amministrativo sono determinati con decisione dei soci che possono attribuire agli amministratori un compenso annuo per l'intero periodo di durata della carica, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di società a controllo pubblico. Tale compenso è da ritenersi onnicomprensivo anche in relazione ad eventuali altre deleghe o particolari cariche. Ad essi spetta comunque il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione del loro ufficio

#### **Art. 24 - Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano già provveduto i Soci in occasione della nomina, elegge tra i suoi membri un Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano già provveduto i soci in occasione della nomina, può eleggere tra i suoi membri un Vicepresidente la cui carica è attribuita al solo fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva

l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori ne faccia richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno tre (3) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattrore (24) prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, se nominato.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art.25 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto**

Qualora lo proponga il Presidente e nessuno degli amministratori o l'Organo di Controllo si oppongano, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il Presidente predisporre l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'Organo di Controllo, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento, opportunamente sottoscritto, alla società entro dieci (10) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, all'Organo di Controllo, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- le eventuali osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;
- le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno

conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

#### **Art.26 - Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione**

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

#### **Art.27 - Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice Presidente**

Salvo diversa delibera dei Soci e/o del Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed al Vice Presidente vengono delegati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli non delegabili per legge, perché di esclusiva competenza del Consiglio.

I poteri spettanti al Vice Presidente potranno essere da lui esercitati solo nei casi in cui ne sia impedito, per qualsiasi causa, il Presidente e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; in ogni caso, i poteri di amministrazione spettanti al Presidente ed al Vice Presidente sono da considerarsi esercitabili disgiuntamente.

Restano in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione, pertanto sono da intendersi come non delegabili, i seguenti atti gestionali ed amministrativi:

- (a) acquisto e/o vendita di beni immobili e di beni mobili registrati;
- (b) acquisto, vendita, acquisizione e/o concessione di diritti immobiliari e/o diritti relativi a beni mobili registrati;
- (c) acquisto e/o vendita di complessi aziendali;
- (d) acquisizione e/o concessione di diritti su complessi aziendali;
- (e) acquisto e/o vendita di quote e di azioni;
- (f) acquisizione e/o concessione di diritti su quote ed azioni;
- (g) concessione di garanzie a carico della Società;
- (h) acquisizione di mutui garantiti dalla Società;
- (i) assunzione e/o licenziamento di lavoratori dipendenti;
- (j) conferimento di mandati e/o procure (se non richieste da norme di Legge);
- (k) atti di ogni genere e tipo che, per natura, misura e/o modalità abbiano caratteristiche di straordinaria amministrazione;
- (l) Atti di ogni genere e tipo che comportino un impegno di spesa, oppure un pagamento, per importo superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

Per tutti gli atti che restano di competenza del Consiglio di Amministrazione, l'autorizzazione deve essere sempre deliberata dal Consiglio stesso, che può poi affidarne l'esecuzione ad un suo membro.

Di conseguenza, a titolo esemplificativo e non tassativo, il Presidente ed il Vice Presidente, senza necessità di autorizzazione del Consiglio, purché nel rispetto delle limitazioni sopra indicate, potranno:

1. stipulare e risolvere contratti di acquisto di materie prime ed ausiliarie e di beni di utilizzazione pluriennale, ritenuti necessari per il conseguimento degli scopi sociali;
2. stipulare e risolvere contratti di vendita dei beni oggetto di produzione o commercio della società, fissandone i prezzi e le condizioni;
3. stipulare e risolvere qualsiasi altro contratto riguardante prestazioni di servizi in genere, come appalti, somministrazioni, trasporti, locazioni, assicurazioni, mutui anche ipotecari, depositi, agenzie, nonché rapporti di lavoro dipendente ed autonomo, compresi i mandati e le procure anche generali;
4. effettuare operazioni bancarie e finanziarie di qualsiasi natura, firmare assegni e tratte, girare cambiali ed altri titoli di credito, effettuare pagamenti e riscossioni dando quietanza;
5. rappresentare ed impegnare la società in qualsiasi operazione presso Enti Pubblici, Giudiziari, Finanziari. Previdenziali, Sindacali, nonché presso le Ferrovie dello Stato, l'Amministrazione Postale, le Dogane, la Cassa DD. e PP. e le Tesorerie;

6. firmare la corrispondenza, nonché tutti gli atti relativi ai poteri conferiti.

#### **Art. 28 – Poteri del Consigliere Delegato**

Salvo diversa delibera dei Soci e/o del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle limitazioni e dei criteri fissati dall'assemblea, e ferme restando le limitazioni previste dall'articolo 25 per le operazioni che devono sempre restare di competenza del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, se nominato, sono conferiti i seguenti poteri di ordinaria amministrazione:

- (a) stipulare e risolvere contratti di acquisto di materie prime e merci e di beni di utilizzazione pluriennale, necessari per il conseguimento degli scopi sociali;
- (b) stipulare e risolvere contratti di vendita dei beni oggetto di produzione o commercio della Società, fissandone i prezzi e le condizioni;
- (c) stipulare e risolvere contratti di appalto, somministrazione, trasporto, deposito, locazione, assicurazione e di prestazione di servizi in genere, con esclusione dei contratti di lavoro dipendente ed autonomo;
- (d) firmare assegni bancari e di c/c postale, nei limiti accordati dagli Istituti di Credito, emettere tratte e girare cambiali, effettuare pagamenti e riscossioni dando quietanza;
- (e) rappresentare ed impegnare la società in qualsiasi operazione presso Enti Pubblici, Giudiziari, Finanziari, Previdenziali, Sindacali, nonché presso le Ferrovie dello Stato, l'Amministrazione Postale, le Dogane, la Cassa DD. e PP. e le Tesorerie;
- (f) firmare la corrispondenza, nonché tutti gli atti relativi ai poteri conferiti.

#### **TITOLO QUINTO - COLLEGIO SINDACALE**

##### **Art.29 - Organo di Controllo e Revisione Legale**

L'assemblea può nominare un Organo di Controllo o un Revisore.

La nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore è obbligatoria quando prevista dalle vigenti normative in materia di società a controllo pubblico e nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c.

##### **Art.30 - Organo di Controllo**

Secondo quanto deciso dai Soci all'atto della nomina, sia nel caso di nomina facoltativa sia in quello di nomina obbligatoria, il controllo della Società è affidato, alternativamente:

- ad un Sindaco Unico;
- ad un Collegio Sindacale, composto da tre (3) sindaci effettivi e da due (2) sindaci supplenti.

Ove nominato, l'Organo di Controllo avrà competenze e poteri previsti dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni, in quanto compatibile col dettato dell'articolo 2477 del Codice Civile; l'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I membri dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente l'assemblea determina il compenso dell'organo di controllo.

##### **Art.31 - Revisione Legale**

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, che in tal caso deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro; tuttavia, ove consentito, con decisione dei Soci la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'Organo di Controllo, a un Revisore Legale o a una Società di Revisione iscritti all'apposito registro.

Si applicano al Revisore Legale tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il Revisore Legale deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

#### **TITOLO SESTO - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

##### **Art. 32 - Esercizi sociali**

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è presentato al socio entro centoventi (120) giorni dalla chiusura

dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Art. 33 - Ripartizione degli utili**

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalle decisioni dei soci relative all'approvazione del bilancio.

### **TITOLO SETTIMO – AFFIDAMENTI IN HOUSE PROVIDING**

#### **Art. 34 – Affidamenti “in house providing”**

La gestione dei servizi per conto dei soci pubblici avviene tramite affidamento "in house providing" e mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della disciplina di settore.

La società, oltre ai normali controlli spettanti ai soci delle società di capitali ai sensi del Codice Civile, è soggetta ad un controllo da parte dei soci pubblici partecipanti analogo a quello esercitato dai medesimi sui propri servizi.

Le clausole e le condizioni dei rispettivi contratti di servizio dovranno obbligatoriamente contenere regole che, oltre a quelle già previste dal presente statuto, assicurino in concreto all'Ente affidante un controllo ed una forma di interazione sull'attività e sugli organi della Società analogo a quello esercitato sui propri servizi. Negli specifici atti di affidamento, nei contratti di servizio o in eventuali ulteriori accordi extrasociali dovranno pertanto essere previsti strumenti immediati e cogenti che attribuiscono all'Ente affidante una definita e puntuale capacità di controllare le scelte gestionali e l'immediata operatività della Società.

#### **Art. 35 – Soggezione ad attività di direzione e controllo**

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

#### **Art. 36 - Controllo Pubblico Analogo**

Il presente Statuto formalizza e riassume le forme di controllo esercitate complessivamente dai soci pubblici nei confronti della società Sirio Service S.r.l. e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra i Soci e la società.

L'Organo Amministrativo della Società dovrà trasmettere ai soci che compongono la compagine sociale per la preventiva approvazione, i documenti di programmazione economica e le decisioni in merito all'alienazione di immobili, all'acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre società, alla modifica dello Statuto societario e all'aumento o alla diminuzione del capitale sociale.

I suddetti soci pubblici hanno, inoltre, le seguenti prerogative:

1. analisi e potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
2. approvazione delle deliberazioni societarie relative agli atti fondamentali della gestione, quali il bilancio di esercizio, documenti di programmazione ed organigramma societario.

L'eventuale esercizio, documentato da opportuno progetto, di attività particolari in settori strumentali complementari e/o connessi a quelli elencati all'art. 3 è subordinato al parere favorevole vincolante degli organi competenti.

I Soci pubblici, in particolare gli Automobile Club soci, nelle persone del Presidente, Direttore e Revisori dei conti, hanno diritto di accesso a tutti gli atti della Società, compresi quelli di natura contrattuale e possono verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente della società esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.

Il controllo pubblico analogo si esercita anche attraverso progressivi adeguamenti dei contratti di servizio, in relazione alle esigenze dei soci pubblici e, al fine di consentire alla Società di predisporre, in tempi e qualità condivise, le risorse per farvi fronte.

Ai fini di garantire l'effettivo esercizio del controllo pubblico analogo, l'Organo Amministrativo ha altresì l'obbligo di valutare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, l'opportunità di integrare, gli strumenti di governo societario con i

seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi di quanto precede sono indicati nella relazione sul governo societario che la società predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblica contestualmente al bilancio d'esercizio.

#### **Art. 37 - Obblighi di informativa e trasparenza**

La società è obbligata al rispetto di stringenti obblighi di trasparenza nell'azione e nell'organizzazione amministrativa.

L'Organo Amministrativo dovrà fornire ai Soci pubblici:

1. con cadenza annuale (entro il mese di febbraio di ogni anno) una relazione avente ad oggetto previsioni economiche finanziarie della Società per l'anno successivo;
2. entro luglio una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale ed il conto economico della società relativi al semestre precedente, nonché una relazione avente ad oggetto l'andamento della gestione dei servizi;
3. con cadenza annuale, contestualmente al bilancio d'esercizio, una relazione annuale sul governo societario in cui si renda conto anche degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale che, ai sensi di legge, l'organo amministrativo dovrà predisporre.

Anche mediante l'esame degli atti di cui al precedente punto, i soci pubblici, verificano lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dagli organi sociali attuando in tal modo il controllo sull'attività della società.

Copia delle deliberazioni dell'Assemblea della Società, debitamente approvati e sottoscritti, sono resi disponibili ai Soci pubblici presso le sedi della società, a cura dell'Organo Amministrativo.

Gli Amministratori, l'Organo di Controllo e il Revisore, ove esistano, sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo socio su ciascun servizio affidato alla società.

### **TITOLO OTTAVO - NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 38 - Liquidazione**

La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

In tale fattispecie l'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- nomina uno o più liquidatori;
- fissa le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

### **Art. 39 Recesso**

Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società una istanza recante: le sue generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale esso viene esercitato. La comunicazione deve essere spedita all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza:

- entro tre (3) giorni dalla chiusura dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso, se i soci hanno partecipato alla riunione;
- entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia della assunzione tramite consenso espresso per iscritto delle decisioni che legittimano l'esercizio del diritto di recesso;
- entro i quindici (15) giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, se i soci che intendono recedere non siano intervenuti all'Assemblea;
- entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia del verificarsi delle ipotesi che legittimano il recesso ai sensi dell'art.2497 quater del codice civile.

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le quote di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per atto inter vivos.

Il recesso non può comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta (180) giorni, l'Assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'Organo Amministrativo, nei novanta (90) giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare ai sensi dell'art.2473, 3° comma, del codice civile, sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione contabile, se nominati, il valore della quota di partecipazione per la quale è stata manifestata la volontà di esercitare il diritto di recesso, nonché redigere apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede sociale. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Decorsi quindici (15) giorni dal deposito presso la sede sociale, senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

In caso di mancata determinazione da parte degli amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle quote determinato dall'Organo Amministrativo, manifestata da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso entro quindici (15) giorni dal deposito della relazione degli amministratori presso la sede sociale, detto valore verrà determinato entro i novanta (90) giorni successivi tramite relazione giurata di esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale, che provvederà anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art.1349 del codice civile

### **Art. 40 - Competenza Giurisdizionale**

La società è sottoposta alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria e di Giustizia Amministrativa territorialmente competente per la sede legale.

### **Art. 41 - Norme Finali di Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre Leggi vigenti in materia.

In originale firmato

BARRA Pino

CIGNETTI Pierluigi Notaio (l.s.)

**SPAZIO ANNULLATO**

**SI OMETTONO GLI ESTREMI DI REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 131  
DEL 26 APRILE 1986, ART. 66.**

**IO SOTTOSCRITTO CIGNETTI DOTTOR PIERLUIGI, NOTAIO IN IVREA,**

**DICHIARO**

**CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE  
DEL DOCUMENTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 2, DEL D. LGS. 82/2005,  
CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.**

**IVREA, LI' 29/09/2017**

**IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA ALL'ORIGINE AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007  
MEDIANTE MUI**